

## Il modello portoghese di autogoverno della magistratura: evoluzione nella stabilità

di Paola Costantini

### **Abstract: The Portuguese model of the judicial self-government: evolution in stability**

– The urgency to guarantee judiciary independence – with the beginning of the Third Republic and the consolidation of the liberal-democratic structure – expressed itself in the redefinition of the characteristics of the judicial self-government. This article analyses the Superior Council of the Judiciary from both functional and structural point of view. While the first of the two mentioned aspects reveals that the Portuguese judicial self-government is on the same wavelength as the Western judiciary self-governing bodies, the path that conducted to the definition of the current composition of the Council appears rather troubled. Several constitutional reforms come in succession, with the aim of reaching a balance able to prevent the influence on the judiciary by external powers and to ensure democratic legitimacy.

**Keywords:** Portuguese Superior Council of the Judiciary; Constitution; Judicial self-government; Constitutional reforms; Judiciary independence

4909

### 1. Introduzione.

Con lo smantellamento del regime autocratico e corporativo – quale era quello delineato dalla Costituzione portoghese del 1933 – indotto dagli eventi rivoluzionari del 1974 e l'avvento della III Repubblica, si introducono in Portogallo i tratti propri dell'assetto politico e istituzionale di tipo democratico-pluralista, cristallizzati nella nuova Costituzione della Repubblica portoghese (CRP), soprattutto nel 1989, quando il testo costituzionale originario, entrato in vigore nel 1976, si spoglia definitivamente della forte connotazione socialista iniziale<sup>1</sup>.

Sin dalle origini del costituzionalismo portoghese, il tema dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia anima il dibattito pubblico e, in special modo dopo gli eventi del 1974, la tematica è colta quale asse portante del nuovo ordine costituzionale, essendo molto spesso percepita

---

<sup>1</sup> Nella vastissima letteratura in argomento cfr. almeno E.P. Ferreira, *A Constituição económica de 1976: «Que reste-t-il de nos amours?»*, in J. Miranda, *Perspectivas Constitucionais Nos 20 Anos da Constituição de 1976*, Vol. 1, Coimbra, 1996, 383 ss.; J. Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, Coimbra, 2007; e in lingua italiana R. Orrù, *Il Portogallo*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto Costituzionale comparato*, t. I, II ed., Bari, 2014, 225 ss.

dall'opinione pubblica come l'«área menos desenvolvida da democracia portuguesa»<sup>2</sup>.

In tale rinnovato contesto, l'indipendenza – tanto interna quanto esterna – del giudiziario assurge a principale ragione dell'introduzione nell'architettura costituzionale di un *Conselho Superior*, che possa fungere da baluardo per i giudici nell'esercizio delle loro funzioni rispetto a qualsiasi forma di interferenza o influenza proveniente dalla sfera sia pubblica (in ossequio al principio della separazione dei poteri<sup>3</sup>, e inclusiva anche di altri giudici o corti) che privata.

In linea di continuità con la Costituzione repubblicana del 1911<sup>4</sup>, i *tribunais* – cui è attribuito il compito di «administrar a justiça em nome do povo»<sup>5</sup> – vengono annoverati dalla Costituzione del 1976 tra gli «órgãos de soberania» unitamente al Presidente della Repubblica, all'Assemblea della Repubblica e al Governo, atteso che tutti questi organi «se ligam, necessária e primariamente, à soberania como poder próprio e originario do Estado»<sup>6</sup>.

La stessa CRP (artt. 211-219) ha cura di individuare gli organi giurisdizionali riconducibili sia alla giustizia ordinaria che a quella amministrativa e fiscale, delineando al contempo una netta separazione tra l'ufficio dei «juízes judicial» e quello di «ministerio público» (quest'ultimo dotato

<sup>2</sup> Così S. Santos, *Novas reformas, velhos debates: análise das políticas de justiça e dos seus impactos no sistema judicial*, in *Configurações* [Online], 13/2014, 1 ss. (consultabile all'indirizzo internet: <http://journals.openedition.org/configuracoes/2364>). In materia, cfr. anche D.P. De Carvalho, *A justiça como pilar do estado de direito*, in M. de Lurdes Rodrigues e P. Adão e Silva (Eds.), *Políticas Públicas em Portugal*, Lisboa, 2012, 195 ss.; A.C. Pinheiro, C.C. Cabral, *O Sistema Judicial e seu Impacte sobre as Empresas Portuguesas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, 1-39.

<sup>3</sup> Sulla specifica declinazione del principio della «divisão de poderes» nella cornice della Costituzione del 1976 incentrata su «múltiplos... mecanismos de interdependência e de articulação introrgânica» cfr., per tutti, J. Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, t. III, *Estrutura Constitucional do Estado*, V ed., Coimbra, 2004, 386 ss.

<sup>4</sup> Il cui art. 6 recitava: «São órgãos da Soberania Nacional o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judicial, independentes e harmónicos entre si».

<sup>5</sup> Art. 202.1CRP.

<sup>6</sup> Così J. Miranda, *Tribunais, Juízes e Constituição*, in *Percorsi costituzionali: quadrimestrale di diritti e libertà*, II, 2, 2009, 199. Per vero, la qualificazione dei tribunali come organi di sovranità suscita non pochi problemi di teoria costituzionale: come rilevato in dottrina, infatti, la sovranità e il potere politico appartengono al popolo che, diversamente da quanto avviene in rapporto agli altri *órgãos da soberania*, non ha una «relação orgânica direta» con i «titulares do poder jurisdicional». I magistrati, infatti, non sono eletti o nominati da un organo che fondi la propria legittimità esclusivamente sul suffragio. È sulla scorta di tali considerazioni che il dettato costituzionale prescriverebbe che i tribunali devono agire in rappresentanza e per la realizzazione degli interessi di tutta la comunità e non di interessi particolari. Sul punto, tra i molti, cfr. R. Medeiros, M.J. Fernandes, *Artigo 202*, in J. Miranda, R. Medeiros, *Constituição Portuguesa Anotada*, vol. III, II ed., Lisboa, 2020, 17; J.J. Gomes Canotilho, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, VII ed., Coimbra, 2018, 619 ss. In chiave critica, una parte della dottrina avverte la necessità di ampliare la legittimità democratica del sistema giudiziario: cfr., in particolare, P. Rangel, *Repensar o Poder Judicial. Fundamentos e Fragmentos*, Porto, 2001.

di un proprio statuto e – a seguito della revisione costituzionale del 1989 – garantito nella sua autonomia)<sup>7</sup>.

Nella sua sistematica, il testo costituzionale del '76 non manca poi di accogliere un sistema di competenze e garanzie quanto alle «vicissitudes de carreira des juízes» fortemente improntato ai principi della separazione dei poteri e dell'autonomia organica e funzionale dei magistrati *dos tribunais judiciais* «em relação às outras magistraturas e, em particular, à magistratura do Ministério Público»<sup>8</sup>. All'uopo, il dettato della CRP introduce distinti organi collegiali di “autogoverno” per i diversi “rami” del sistema giudiziario: il *Conselho Superior da Magistratura* – per quanto concerne i *juízes dos tribunais judiciais* (artt. 217-218 CRP) – e il *Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais* (CSTAF) – per i giudici dei tribunali amministrativi e fiscali<sup>9</sup>, cui si aggiunge il *Conselho Superior do Ministério Público*, già istituito nel 1945 (art. 220.2 CRP).

Nelle pagine che seguono viene posto sotto la lente d'analisi l'organo di autogoverno della magistratura giudicante, riservando speciale attenzione al percorso evolutivo che ha interessato il *Conselho Superior da Magistratura* tanto sotto il profilo funzionale quanto – e soprattutto – sotto quello strutturale.

## 2. Il Conselho Superior da Magistratura portoghese.

Il principio di indipendenza del potere giudiziario – consacrato all'art. 203 CRP e inteso quale sinonimo di «vinculação exclusiva à la lei»<sup>10</sup> – risulta inestricabilmente connesso con la previsione nell'ordinamento costituzionale

---

<sup>7</sup> Per un inquadramento della questione, tra gli altri, cfr. J.J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e Teoria da Constituição*, cit. spec. 657 ss.; e i diversi saggi di Á.L. Lúcio, A. Cluny, A.R. Da Costa, E.M. Costa, G. Da Fonseca, J.L.P. Dos Reis, *O Sistema Judiciário Português*, in *Revista do Ministério Público*, 80, 4, 1999, 44 ss.; N. Garoupa, *O Governo da Justiça*, Lisboa, 2011.

<sup>8</sup> In questi termini M.P. Ribeiro De Faria, *Artigo 215*, in J. Miranda, R. Medeiros, *Constituição Portuguesa Anotada*, cit., 148. I giudici dei «tribunais judiciais» formano, infatti, un «corpo único»; tale idea si coniuga perfettamente con la dimensione unitaria dell'esercizio della funzione giudicante esercitata dai tribunali: all'interno dello Stato, non è ammissibile alcuna forma di frazionamento del potere giudiziario. È dal principio di «unidade judiciária» che discende la citata autonomia organica e funzionale della magistratura giudicante. Si veda M.P. Ribeiro De Faria, *Artigo 215*, cit., 148 ss.

<sup>9</sup> La composizione del CSTAF – organo istituito legislativamente nel 1984 (in forza del *Decreto-Lei* n. 129/84, che approva l'*Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais*) e successivamente accolto nel dettato della CRP per effetto della revisione de 1989 – non è oggetto di disciplina costituzionale, rimanendo nella disponibilità del legislatore ordinario e «repousa em critérios de distribuição dos seus membros análoga» a quella del *Conselho Superior da Magistratura*: presieduto dal Presidente del *Supremo Tribunal Administrativo*, è integrato da due membri nominati dal Presidente della Repubblica e da quattro membri eletti dall'Assemblea della Repubblica a maggioranza dei due terzi dei presenti, in conformità al principio di «representação proporcional». La vigente disciplina del CSTAF in attuazione del disposto costituzionale è recata dalla *Lei* n. 13/2002: in argomento, per tutti, cfr. J. Miranda, *Constituição Portuguesa Anotada*, Vol. III, Lisboa, 2020, 182 ss.

<sup>10</sup> Così J. Bacelar Gouveia, *Manual de Direito Constitucional*, vol. II, Coimbra, 2013, 1200; *adde*, tra gli altri, J. Chumbinho, *A Constituição e a independência dos tribunais*, Lisboa, 2009, 152 ss.

lusitano di un *Conselho Superior da Magistratura* (CSM), posto al vertice della *magistratura judicial*.

Sebbene possa vantare origini piuttosto risalenti nel tempo<sup>11</sup>, il CSM portoghese della III Repubblica non si profila come «mero continuador do anterior Conselho Superior Judiciário», bensì si connota quale «órgão novo» in ragione della sua «inserção como órgão constitucional, pelas suas competências, pela sua composição, pelo estatuto dos seus membros, pela semelhança com órgãos surgidos noutros países europeus após a Segunda Guerra Mundial e após 1989»<sup>12</sup>. Difatti, con la Costituzione del 1976 vengono attribuite all'«órgão superior de gestão e disciplina da magistratura judicial»<sup>13</sup> funzioni e competenze nuove, che lo rendono a tutti gli effetti organo costituzionale preposto alla garanzia dell'«autonomia dos juizes e dos tribunais Judiciais»<sup>14</sup>, nel contesto di una «restruturação do Estado» innervata da una marcata tensione al rafforzamento delle garanzie dei cittadini all'accesso a organi giudiziari indipendenti e imparziali<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Già molto prima del 1976, è dato rinvenire nell'ordinamento portoghese organi di gestione e disciplina della magistratura; difatti risalgono al 1892 l'istituzione del *Conselho Superior de Disciplina* e al 1901 l'introduzione sia del *Conselho Superior Judiciário* («instância consultiva junto do Ministro da Justiça»: J. Miranda, *Tribunais, Juizes e Constituição*, cit., 199-217) sia del *Supremo Conselho da Magistratura do Ministério Público*. A partire dal 1912 – in un assetto ordinamentale caratterizzato dalla presenza al suo vertice della prima Costituzione repubblicana del Portogallo (1911) – le funzioni di «gestão e disciplina» vengono concentrate nel *Conselho Superior da Magistratura Judicial*, che risulta dunque titolare, a partire dal 1921, sia delle competenze relative ai giudici sia di quelle inerenti ai pubblici ministeri. Il *Decreto-Lei* n. 11751 del 23 giugno 1926 interviene a precisare la composizione del *Conselho Superior Judiciário* (CSJ): sì da includere il Presidente del *Supremo Tribunal de Justiça*, due membri nominati dal ministro della giustizia e due membri eletti dalla magistratura giudicante; integrano poi l'organo due membri in rappresentanza del *Ministério Público*. Il sistema “misto” di composizione del CSJ cede il passo, nel 1932, a un sistema di nomina governativa dei suoi membri, che ne mina fortemente l'indipendenza: l'effetto ultimo della dipendenza del giudiziario dall'esecutivo è, pertanto, quello di rafforzare l'inclinazione all'autoritarismo della macchina statale, in armonia con l'intima impronta del regime politico all'epoca vigente (su tale profilo, tra gli altri, cfr. F. Ferreira, J. Figueiredo, *O poder judicial e a sua independência*, Lisboa, 1974, 97 ss.). Il CSJ così strutturato, risulta dotato di «atribuições [...] meramente informativas e consultivas do Ministério da Justiça, encontrando-se toda a sua actividade subordinada directa ou indirectamente ao poder tutelar do executivo»: in questi termini, O. Afonso, *Notas sobre o Conselho Superior de Magistratura*, in *Revista do Ministério Público*, 62, 2, 1995, 145.

<sup>12</sup> Cfr. J. Miranda, *Artigo 217*, in R. Miranda, R. Medeiros, *Constituição portuguesa anotada*, vol. III, II ed., Lisboa, Universidade Católica Editora, 2017.

<sup>13</sup> Art. 153, *Lei* n. 62/2013 (*Lei da Organização do Sistema Judiciário*).

<sup>14</sup> Anche la giurisprudenza costituzionale portoghese ha confermato che «A existência do Conselho, tendo presente o leque das funções que lhe cabem, expressa determinada intencionalidade: a de subtrair aos restantes órgãos de soberania aquele conjunto de funções (pense-se, entre outras, no poder disciplinar sobre os juizes) cujo exercício poderia comportar o risco de, por forma mais clara ou mais subliminar, influenciar as decisões dos tribunais» (*Acórdão* n. 279/98 del *Tribunal Constitucional*).

<sup>15</sup> Tutt'ora non sopito rimane il dibattito dottrinale circa l'opportunità dell'utilizzo del termine di “autogoverno” in riferimento al CSM, a causa dell'assenza del carattere politico dalle funzioni da esso svolte: la questione dell'autogoverno della magistratura sarebbe «abusivamente derivada da fórmula selfgovernment inglesa e ainda mais abusivamente

Se dal punto di vista funzionale il CSM portoghese si pone sulla stessa lunghezza d'onda degli organi di autogoverno della magistratura di matrice occidentale, più travagliato si rivela essere il percorso che ha portato il *Conselho* alla definizione della sua composizione attuale.

### 2.1. Natura e funzioni del Conselho Superior da Magistratura.

Organo «de Administração Pública» – sebbene indipendente e non soggetto al controllo da parte dell'*Assembleia da República*<sup>16</sup> –, il CSM è dotato dal 2008<sup>17</sup> di autonomia amministrativa e finanziaria e dispone di un proprio bilancio, compreso negli «Encargos Gerais do Estado (Orçamento do Estado)». La sua indipendenza dal punto di vista finanziario conosce un ulteriore rafforzamento nel 2017 quando, nel rendere effettivo un provvedimento presente già nella *Lei* n. 36/2007, assume anche la responsabilità dell'esecuzione del bilancio della Magistratura di primo grado, precedentemente di competenza della *Direção-Geral da Administração da Justiça*. Il bilancio – approvato dal CSM e presentato al Governo per l'elaborazione della proposta di legge d'«Orçamento do Estado», da sottoporre all'approvazione dell'*Assembleia da República* – è destinato sia a sostenere le spese per i membri del CSM, i *magistrados judiciais* in servizio presso i tribunali di primo grado, i magistrati in servizio come ausiliari ai *tribunais da Relação* sia a far fronte ai restanti esborsi necessari allo svolgimento delle funzioni dell'organo<sup>18</sup>.

Sul fondamentale versante delle funzioni del *Conselho Superior da Magistratura* costituzionalmente sancite, vengono anzitutto in rilievo le competenze «a nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juizes dos tribunais judiciais» e «o exercício da ação disciplinar, nos termos da lei» (art. 217 CRP). In riferimento alla prima delle due attribuzioni appena richiamate, la legge ordinaria attribuisce al *Conselho* un ampio ruolo nella gestione dell'intero apparato giudiziario, mentre per quanto attiene all'*ação disciplinar*, spetta al

---

assimilada à Selbstverwaltung alemã» e i Consigli superiori verrebbero equiparati «de forma errónea, ao governo próprio dos entes territoriais autónomos. Adequa-se mal a um poder desprovido de um poder autónomo de auto-organização e de qualquer poder organizatório geral». E non sembrerebbero rispondere alle caratteristiche proprie del CSM neanche le definizioni di organo di *autorregulação* – trattandosi di un organo di amministrazione attiva – o di *autoadministração*, a motivo della composizione dell'organo, la cui maggioranza dei membri non è eletta dai giudici stessi. In questa linea ricostruttiva, appare più opportuno parlare di una «reserva de administração autónoma da justiça», parallela all'autoamministrazione della Presidenza della Repubblica e che consenta di qualificare il *Conselho* come organo o entità amministrativa indipendente: in proposito v. J.J. Gomes Canotilho, *A questão do autogoverno da magistratura como questão politicamente incorrecta*, in AA.VV., *Ab Uno Ad Omnes. 75 Anos da Coimbra Editora*, Coimbra, 1998, 251; J. Miranda, *Artigo 217*, in R. Miranda, R. Medeiros, *Constituição portuguesa anotada*, cit., 175 ss.

<sup>16</sup> Nell'elencare le competenze di controllo in capo all'Assemblea della Repubblica, infatti, l'art. 162 CRP non fa riferimento alcuno agli atti e alle attività condotte dal CSM.

<sup>17</sup> Con l'entrata in vigore della *Lei* n. 36/2007.

<sup>18</sup> Cfr. in specie artt. 2 e 3 della *Lei* n. 36/2007 (che «Aprova o regime de organização e funcionamento do Conselho Superior da Magistratura»).

*Conselho Superior da Magistratura* avviare procedimenti disciplinari<sup>19</sup> a carico dei giudici<sup>20</sup>, cui viene riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni adottate dal CSM dinanzi al *Supremo Tribunal de Justiça*<sup>21</sup>.

L'articolato costituzionale rimette interamente al legislatore la definizione dei requisiti e delle modalità di reclutamento dei giudici dei tribunali di prima istanza<sup>22</sup>, mentre la nomina dei *juízes* da ammettere ai concorsi per l'accesso alle giurisdizioni superiori – ivi incluso il *Supremo Tribunal de Justiça* – è rimessa al *Conselho Superior da Magistratura* in base a valutazioni sui giudici stessi. Il *Conselho* conduce, infatti, ispezioni regolari presso il tribunale di primo grado avvalendosi dei *Serviços de Inspeções* e prendendo a riferimento i parametri di giudizio indicati nel *Regulamento dos Serviços de Inspeções do Conselho Superior da Magistratura*<sup>23</sup>, il quale precisa come «a inspeção dos magistrados judiciais incide sobre a sua capacidade humana para o exercício da função, a sua adaptação ao serviço e a sua preparação técnica», provvedendo poi ad enumerare i parametri di giudizio, in relazione all'idoneità allo svolgimento della professione e al grado di preparazione tecnica dimostrata<sup>24</sup>. Al termine di ogni ispezione, i giudici che dovessero ottenere una valutazione negativa vengono sospesi dal servizio e si procede all'avvio di un'inchiesta per valutarne l'idoneità alla professione. Le funzioni di ispezione e di valutazione dei magistrati in servizio dei tribunali di prima istanza hanno, inoltre, il fine di individuare i giudici in possesso di requisiti tali da poter essere ammessi al concorso per l'accesso ai *tribunais da Relação*, di seconda *instância*. I criteri di valutazione adottati per l'accesso ai tribunali superiori sono storicamente due, ossia il *critério da antiguidade* (o dell'anzianità di

<sup>19</sup> La «responsabilidade disciplinar dos juízes» è disciplinata dall'*Estatuto dos Magistrados Judiciais*, *Lei* n. 21/85 così come da ultimo modificata dalla *Lei* n. 2/2020, art. 81 ss.; in particolare, l'art. 82 definisce «infrazione disciplinare» «os atos, ainda que meramente culposos, praticados pelos magistrados judiciais com violação dos princípios e deveres consagrados no presente Estatuto e os demais atos por si praticados que, pela sua natureza e repercussão, se mostrem incompatíveis com os requisitos de independência, imparcialidade e dignidade indispensáveis ao exercício das suas funções».

<sup>20</sup> Di cui agli artt. 110, 111, 114 e 116 *Estatuto dos Magistrados Judiciais*.

<sup>21</sup> Cfr. art. 169 *Estatuto dos Magistrados Judiciais*.

<sup>22</sup> In attuazione della previsione costituzionale è intervenuta, da ultimo, la *Lei* n. 2/2008, che *Regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários*. L'accesso alla «formação inicial de magistrados» – formazione per la quale è competente il *Centro de Estudos Judiciários* – è subordinato al superamento di un concorso pubblico, cui può prendere parte il «cidadão português ou cidadão dos Estados de língua portuguesa com residência permanente em Portugal» che sia titolare «do grau de licenciado em Direito ou equivalente legal» ovvero «do grau de mestre ou doutor ou equivalente legal, ou possuir experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas, relevante para o exercício das funções de magistrado, e de duração efectiva não inferior a cinco anos» (artt. 5 e 6 *Lei* n. 2/2008).

<sup>23</sup> Art. 12 *Regulamento dos Serviços de Inspeção do Conselho Superior da Magistratura - Deliberação (extrato)* n. 1777/2016.

<sup>24</sup> Art. 12 del *Regulamento*.

servizio) e il *critério do mérito*, intendendosi per tale un merito di natura scientifica: «fundamental è que o juiz julgue bem e julgue com justiça»<sup>25</sup>.

Il CSM svolge, inoltre, funzioni consultive e propositive nei confronti del Governo e del Parlamento su questioni riguardanti l'amministrazione della giustizia e l'ordinamento giudiziario.

La più recente riforma che ha interessato il sistema giudiziario portoghese, introdotta dalla *Lei* n. 63/2013 ed entrata in vigore il 1° settembre 2014, ha ulteriormente consolidato e rafforzato le attribuzioni in capo al *Conselho*. Detta riforma sembrerebbe portare il CSM a raggiungere «um patamar novo, superior e seguramente mais consentâneo com a sua natureza constitucional, num estado de direito democrático que se pretende moderno»<sup>26</sup>: se all'interno del previgente quadro normativo, il *Conselho Superior da Magistratura* era competente a valutare i giudici e i tribunali, con l'entrata in vigore della *Lei* n. 63/2013 l'organo in parola risulta ora investito di attribuzioni inedite che lo posizionano in un punto nevralgico del sistema della giustizia dal momento che assume un ruolo attivo nella definizione – effettuata in coordinamento con il *Procurador-General da República* e il Governo – di «objetivos estratégicos» triennali e annuali, per «o desempenho dos tribunais judiciais de primeira instância», accompagnando tale attività con quella di monitoraggio periodico dei risultati raggiunti. È inoltre competente a ratificare le proposte avanzate dal Presidente del tribunale distrettuale relative «aos objetivos processuais da comarca e dos tribunais de competência territorial alargada» e a stabilire i «valores de referência processual», così come a nominare il giudice presidente del tribunale e a valutare la sua «comissão de serviço»; organi, questi ultimi, cui viene attribuito un ruolo centrale nella nuova organizzazione dei tribunali di prima istanza<sup>27</sup>.

### **3. Composizione e struttura del CSM portoghese: evoluzione della cornice costituzionale.**

Il dettato della CRP relativo alla composizione del *Conselho Superior da Magistratura* è stato a più riprese oggetto di intervento da parte del legislatore di revisione costituzionale, evidenziando in tal modo l'assenza di stabilità nella materia, sebbene essa costituisca uno dei *topoi* delle Leggi fondamentali liberal-democratiche.

Avviato in sede di Assemblea costituente, il dibattito circa la composizione che l'organo avrebbe dovuto avere è rimasto sempre acceso<sup>28</sup>. La divergenza delle posizioni sul tema trova una prima composizione nella versione originaria della Costituzione, il cui art. 223 sancisce la natura “mista” dell'organo,

<sup>25</sup> Sul punto cfr. *amplius* M.P. Ribeiro De Faria, *Artigo 215*, in J. Miranda, R. Medeiros, *Constituição Portuguesa Anotada*, cit., 151 ss.

<sup>26</sup> Nelle parole di P. Silva, *A reforma da organização judiciária: o Conselho Superior da Magistratura, as inspeções judiciais e os juizes presidentes de comarca*, in *Julgar*, 27, 2015, 145.

<sup>27</sup> Centrale in proposito è il disposto dell'art. 94 *Lei* n. 63/2013.

<sup>28</sup> L'argomento è risultato di particolare interesse per il dibattito politico, mentre ha avuto scarso riscontro dalla prospettiva scientifica.

rimettendo al legislatore ordinario – sul quale grava l'unico vincolo di garantire la presenza di membri eletti dai giudici – l'adozione della disciplina di “dettaglio” relativa alle modalità di nomina o elezione dei membri. In attuazione della prescrizione costituzionale in parola, il *Decreto-Lei* n. 926/76 prevede la presenza di membri «por inerência», quali il Presidente del Supremo Tribunale di giustizia e i presidenti dei tribunali di *Relações*, e di membri eletti dai *juizes desembargadores* e dai *juizes de direito*. Siffatta soluzione è in parte corretta dalla *Lei* n. 85/77 che, nel prendere a riferimento i modelli francese e italiano<sup>29</sup>, pone al vertice del CSM il Presidente della Repubblica<sup>30</sup> e ne integra la composizione con il *Provedor de Justiça*, quattro membri eletti dall'*Assembleia da República* e tredici giudici, di cui sette eletti da *Supremo Tribunal de Justiça* e dai *Tribunais das Relações*<sup>31</sup>.

La revisione costituzionale del 1982, sebbene rivolta prevalentemente all'organizzazione del potere politico, non manca di intervenire sulla composizione del *Conselho Superior da Magistratura*, dal quale si estromettono i membri di diritto quali il *Presidente da República* e il *Provedor de Justiça*. L'ampio dibattito parlamentare si appunta nello specifico su due questioni: da un lato, la presidenza dell'organo di autogoverno della magistratura; dall'altro, la consacrazione in Costituzione della composizione del CSM – percepita come necessaria in ragione della «natureza» e «importância» del *Conselho* –, sottraendo *de iure* la materia al libero arbitrio del legislatore. L'*Assembleia*, a conclusione di un ampio dibattito<sup>32</sup>, opta per l'assegnazione al Presidente del *Supremo Tribunal de Justiça* della presidenza del CSM<sup>33</sup>, che risulta, dunque, composto da membri

<sup>29</sup> Sulla vicenda francese, cfr. per tutti, L. Montanari, *Il governo della magistratura in Francia*, Padova, 1998. Sulla vicenda italiana, cfr., *ex plurimis*, A. Pizzorusso, *Il Consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in Italia*, in Id., *L'ordinamento giudiziario*, II, Napoli, 2019, 519 ss.; G. Azzariti, *Presidenza della Repubblica e presidenza del Consiglio superiore della magistratura*, in *Pol. dir.*, 1992, 307 ss.; da ultimo F. Dal Canto, *Il Consiglio Superiore della Magistratura tra crisi e prospettive di rilancio*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, *Giur. Cost.*, 30 gennaio 2020 (disponibile in internet al seguente indirizzo [www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/INDICELiber.html](http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/INDICELiber.html)).

<sup>30</sup> Cfr. artt. 2 e 3 della *Lei* n. 36/2007.

<sup>31</sup> Il testo dell'art. 140 dell'*Estatuto dos Magistrados Judiciais*, così come elaborato nella *Lei* n. 85/77, precisa: «1. O Conselho Superior da Magistratura é constituído por membros natos e membros eleitos. 2. São membros natos: a) O Presidente da República; b) O presidente do Supremo Tribunal de Justiça; c) Os presidentes dos tribunais de relação; d) O Provedor de Justiça. 3. São membros eleitos: a) Quatro personalidades designadas pela Assembleia da República; b) Dois juizes do Supremo Tribunal de Justiça; c) Seis juizes de direito; d) Quatro funcionários de justiça».

<sup>32</sup> V. *Diário da Assembleia da República*, II legislatura, II sessão legislativa, II série, suplemento ao n. 49, 1020(18) ss.

<sup>33</sup> In una prospettiva che si potrebbe dire riduzionista, la *ratio* di tale decisione viene formalmente ricondotta a motivazioni di «ordem fundamentalmente programática»: il *Presidente da República* – sebbene, come sottolineato da una parte dei deputati, fosse stato considerato come «o primeiro magistrado da Nação» e per tale motivo legittimato a presiedere il CSM –, non prendeva di fatto parte alle riunioni dell'organo in questione; si trattava, dunque, di una presidenza «teórica», la quale «não se traduzindo em nenhuma realidade concreta» (in proposito v. intervento del deputato Nunes de Almeida, in *Diário da Assembleia da República*, II legislatura, II sessão legislativa, II série, suplemento ao n. 49, 1020(19) ss.).

designati da due «órgãos de soberania», vale a dire il *Presidente da República* e l'*Assembleia da República*: più nel dettaglio, al primo spetta la designazione di due membri (uno dei quali deve necessariamente essere un giudice, così come sancito dal testo costituzionale), mentre alla seconda quella di sette componenti. I restanti membri del CSM sono costituiti da sette giudici «eleitos pelos seus pares, de harmonia com o princípio da representação proporcional»<sup>34</sup>. La nuova configurazione del CSM dà vita, in tal modo, ad una *dupla maioria*: da un lato la maggioranza dei membri scelti da organi di sovranità (nove su diciassette); dall'altro la maggioranza dei *juizes*, anch'essi in numero di nove (sette eletti dai giudici stessi, uno designato dal Presidente della Repubblica, cui si aggiunge il Presidente del *Supremo Tribunal de Justiça*)<sup>35</sup>.

La riforma della composizione del *Conselho Superior da Magistratura* introdotta nel 1982 si colloca a pieno titolo nel solco delle riforme miranti a implementare l'indipendenza del giudiziario, sottraendo ulteriormente i giudici al controllo e all'influenza dell'esecutivo<sup>36</sup>. Nella medesima direzione va anche la successiva revisione costituzionale del 1997 cui si deve la novellazione del tuttora vigente art. 218, foriero di una soluzione in grado di coniugare e bilanciare tra loro i principi cardine del sistema: «legitimidade e participação, racionalidade e pluralismo, equilíbrio e limitação recíproca»<sup>37</sup>.

### 3.1. L'art. 218 CRP e i nuovi equilibri.

La revisione costituzionale del 1997 cristallizza nel dettato dell'art. 218 CRP la composizione mista del *Conselho Superior da Magistratura*, la cui presidenza spetta al Presidente del *Supremo Tribunal de Justiça*, confermando in tal senso la scelta del legislatore di revisione del 1982. Integrano ora il CSM due membri designati dal Presidente della Repubblica, sette membri eletti dal Parlamento, sette eletti dai giudici stessi, in armonia con il principio di rappresentanza proporzionale.

La riforma in parola muove dalla necessità di contemperare esigenze diverse, attraverso la previsione di meccanismi che consentano, per un verso, di escludere qualsiasi possibilità di deriva in senso corporativo dell'organo di autogoverno della magistratura e, per altro verso, di assicurare a quest'ultimo impermeabilità alle interferenze provenienti dalla sfera del potere politico. Ne emerge una soluzione che vuole mantenere un legame tra i giudici e il «povo» detentore della sovranità, mediante il coinvolgimento degli organi politici legittimati dal suffragio universale (vale a dire Presidente della Repubblica e Parlamento) nella composizione del CSM<sup>38</sup>, senza trascurare l'attenzione per il

<sup>34</sup> Art. 171 CRP nel testo risultante dalla revisione costituzionale del 1982.

<sup>35</sup> V., in tal senso, J. Miranda, *Artigo 218*, in J. Miranda, R. Medeiros, *Constituição Portuguesa Anotada*, cit., 180.

<sup>36</sup> Tra i molti, cfr. in argomento C. Fraga, *Sobre a Independência dos Juizes e dos Magistrados*, Lisboa, 2003, 58 s.

<sup>37</sup> Così, icasticamente, J. Miranda, *Tribunais, Juizes e Constituição*, cit., 209.

<sup>38</sup> È opportuno ricordare, infatti, che il CSM è organo costituzionale non annoverabile tra gli «órgãos de soberania» (vale a dire tra gli «órgãos primários e necessários do Estado definidores

principio della «democracia participativa»<sup>39</sup> attraverso la partecipazione dei giudici alla propria gestione.

La revisione costituzionale in parola è foriera, inoltre, di un equilibrio inedito tra la componente togata e quella laica all'interno dell'organo: a partire dal 1997, infatti, viene eliminato dal dettato costituzionale l'obbligo per il Presidente della Repubblica di nominare – tra i due componenti da esso designati – almeno un giudice: la designazione dei *vogais* da parte del *Presidente da República* è ora il risultato «da sua escolha livre». Ne deriva, dunque, che il Presidente della Repubblica, sebbene estromesso dal *Conselho*, assurga ad “ago della bilancia”, in grado di determinare la maggioranza di *juizes* ovvero di componenti non togati, a seconda dei membri da lui *designados*.

Quanto ai *vogais* di derivazione parlamentare, i sette componenti del CSM vengono eletti dall'*Assembleia da República* con una maggioranza elevata, pari ad almeno i due terzi dei deputati presenti<sup>40</sup>. Il dettato costituzionale omette di fornire indicazioni circa le qualificazioni necessarie ai fini dell'elezione a componente del CSM<sup>41</sup>; tuttavia, la prassi mette in luce la predilezione per il profilo tecnico-competenziale nella scelta dei membri del *Conselho*, che risultano, tra l'altro, nella maggioranza dei casi, estranei alla sfera politica.

La componente “togata” viene eletta dai giudici «por sufrágio secreto e universal», sulla base del principio della rappresentazione proporzionale<sup>42</sup>; ogni lista deve comprendere un giudice del *Supremo Tribunal de Justiça*, due giudici *das Relações* e quattro giudici «de direito», al fine di assicurare la rappresentanza alle diverse correnti e concezioni giuridiche diffuse all'interno dell'ordine giudiziario.

Nulla viene detto in Costituzione circa la durata del mandato dei componenti del *Conselho*: questa è fissata con legge e risulta “ancorata” alla durata del mandato dell'«*órgão de soberania*» di cui i vari membri del CSM sono espressione. Ne consegue che il Presidente del CSM, coincidente con la figura del Presidente del *Supremo Tribunal de Justiça*, rimane in carica per cinque anni<sup>43</sup>; mentre i membri di derivazione parlamentare e presidenziale rimangono

---

da forma política em concreto e da própria subsistência do Estado»: J. Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, t. III, *Estrutura Constitucional do Estado*, V ed., Coimbra, 2004, 387). Da qui, come autorevolmente osservato, scopo sotteso alla riforma è quello di attenuare «a ausência de legitimação democrática dos juizes, enquanto titulares de órgãos de soberania (...), envolvendo dois órgãos de soberania democraticamente eleitos na composição do órgão superior de gestão da magistratura judicial»: v. J.J. Gomes Canotilho, V. Moreira, *Artigo 218*, in *Constituição da República Portuguesa Anotada*, vol. II, Coimbra, 2006, 596 ss.

<sup>39</sup> Cfr. artt. 2 e 9.c CRP.

<sup>40</sup> Art. 218 CRP e art. 154 della *Lei da Organização do Sistema Judiciário*.

<sup>41</sup> A differenza di quanto disposto in merito alla composizione del *Tribunal Constitucional*, per il quale «seis de entre os juizes designados pela Assembleia da República ou cooptados são obrigatoriamente escolhidos de entre juizes dos restantes tribunais e os demais de entre juristas». Cfr. art. 222 CRP.

<sup>42</sup> Cfr. art. 1 del *Regulamento do Processo Eleitoral do Conselho Superior da Magistratura - Deliberação* n. 1894/2003.

<sup>43</sup> Art. 61.1, *Lei* n. 62/2003, che esclude la possibilità di rinnovo dell'incarico «não sendo admitida a reeleição».

rispettivamente in carica per quattro e cinque anni. Infine, la *Lei* n. 143/99 fissa a tre anni la durata del mandato della componente togata eletta dai giudici<sup>44</sup>.

La componente non togata del CSM partecipa delle medesime garanzie cui godono i giudici in servizio<sup>45</sup>. Per quanto attiene all'incompatibilità con altre cariche – prevista per i *juízes em exercício* –, la revisione costituzionale del 1989 ha soppresso l'applicazione delle stesse ai membri del *Conselho*, suscitando problemi relativi alla candidabilità degli avvocati a membri del CSM<sup>46</sup>.

### 3.2. Struttura e organizzazione interna.

L'attenzione riservata dal legislatore di revisione costituzionale al profilo strutturale e organizzativo del *Conselho* – nell'intento di addivenire ad una soluzione che sia in grado di garantire equilibrio tra le diverse componenti del CSM – sembrerebbe riflettersi anche sull'organizzazione dell'apparato interno dell'organo di autogoverno della magistratura portoghese, volto ad assicurarne efficienza e funzionalità.

Il *Conselho Superior da Magistratura* è dotato, infatti, di una struttura interna piuttosto articolata e impostata ai sensi di un *corpus* alquanto sostanzioso di norme riconducibili a una pluralità di atti normativi: la *Lei* n. 37/2007, di approvazione del «regime de organização e funcionamento do Conselho Superior da Magistratura», il «Regulamento interno do Conselho Superior da Magistratura»<sup>47</sup> e la *Lei* da *Organização do Sistema Judiciário*. Ne deriva la presenza di organismi molteplici e funzionalmente differenziati: *Órgãos colegiais Deliberativos* e *de Coordenação*, *Órgãos de Direcção* e *Serviços*, ciascuno con funzioni e composizione proprie<sup>48</sup>.

Tra gli organi deliberativi e di coordinamento trovano collocazione il *Plénario* e il *Conselho permanente*; al primo – che si riunisce con cadenza mensile, fermo restando la possibilità per il Presidente di convocare riunioni straordinarie – compete l'esercizio delle azioni inerenti alla disciplina e alla valutazione dei magistrati, unitamente alla gestione e all'organizzazione dei tribunali e dei processi<sup>49</sup>. Al *Conselho permanente* – articolato in «Secções Disciplinar», «de Acompanhamento e Ligação às Comarcas» e di «Assuntos Gerais» – si considerano «tacitamente delegadas» tutte le competenze non espressamente attribuite al *Plenário*, alle corti superiori e ai magistrati giudicanti<sup>50</sup>.

Completano il quadro degli *Órgãos Deliberativos* e *de Coordenação* il «Conselho Administrativo», la «Secção de Acompanhamento e Ligação aos

<sup>44</sup> Art. 147.1, *Lei* n. 143/99, che impone altresì il limite per cui il mandato è «renovável por igual período, por uma só vez».

<sup>45</sup> Dette garanzie concernono l'inamovibilità e l'irresponsabilità per le decisioni assunte nello svolgimento delle proprie funzioni, salvo i casi previsti dalla legge. Cfr. art. 216 CRP.

<sup>46</sup> In argomento cfr. in particolare S.F. Maltez, *Advogados Vogais do Conselho Superior da Magistratura*, Coimbra, 2001.

<sup>47</sup> *Deliberação (extrato)* n. 1722/2016.

<sup>48</sup> *Ivi*.

<sup>49</sup> Cfr. art. 151 *Estatuto dos Magistrdos Judiciais*.

<sup>50</sup> Cfr. artt. 152-152-C *Estatuto dos Magistrdos Judiciais*.

Tribunais Judiciais» e la «Secção de Acompanhamento e Ligação de Formação e do Recrutamento»<sup>51</sup>. In particolare, il *Conselho Administrativo* – composto da Presidente, Vice-Presidente e Segretario del CSM, da tre membri del *Conselho Superior da Magistratura* eletti annualmente dal *Plénario* e dal direttore dei servizi amministrativi e finanziari<sup>52</sup> – è l'«órgão deliberativo em matéria de gestão financeira e patrimonial»<sup>53</sup>, competente ad emettere pareri sui piani di attività annuali e sul «projecto de orçamento anual» e le sue modifiche, sottoponendolo poi all'approvazione del *Plénario* del CSM. Nell'ampio raggio d'azione del *Conselho Administrativo* rientrano, poi, la supervisione dell'«organização da contabilidade», l'approvazione della contabilità *de gerência* (che viene poi trasmessa alla Corte dei conti) e la facoltà di pronunciarsi su qualsiasi questione inerente alla gestione finanziaria<sup>54</sup>.

Il *Conselho Superior da Magistratura* si avvale inoltre di una *Secretaria*, quale unità organica di supporto tecnico-amministrativo necessaria alla «preparação e execução das actividades e deliberações do Conselho Superior da Magistratura»<sup>55</sup>.

Gli *Órgãos de Direcção* sono individuati nelle figure del Presidente, Vice-Presidente e *Juiz-Secretário*. Il Presidente rappresenta il *Conselho Superior da Magistratura* ed esercita le funzioni delegategli dal *Plénario* dello stesso; dirige e coordina i servizi di ispezione; esercita poteri amministrativi e finanziari<sup>56</sup>. Si collocano, inoltre, nell'alveo delle responsabilità del Presidente del CSM, l'autorizzazione – sentito il *Conselho Administrativo* – all'indizione dei concorsi per il reclutamento del personale, così come l'assunzione delle decisioni relative alla proroga, al rinnovo ovvero alla rescissione dei contratti del personale, unitamente allo svolgimento delle altre funzioni attribuitegli dalla legge<sup>57</sup>. Per quanto attiene al *Juiz-Secretário*, questo è eletto dal *Plénario* tra i «juizes de direito» e svolge funzioni di direzione dei servizi di segreteria sottoponendo al Presidente e al Vice-Presidente le questioni che richiedono la convocazione del Conselho; egli coordina, inoltre, l'elaborazione della proposta di bilancio del

<sup>51</sup> Cfr. artt. 12 e 13 *Lei* n. 36/2007.

<sup>52</sup> Cfr. art. 11 *Lei* n. 36/2007.

<sup>53</sup> Cfr. art. 10 *Lei* n. 36/2007.

<sup>54</sup> Cfr. art. 11 *Lei* n. 36/2007 e art. 11 *Regulamento interno do Conselho Superior da Magistratura*.

<sup>55</sup> Per quanto attiene all'organizzazione interna della *Secretaria do CSM*, questa è articolata in: *Direção de Serviços de Quadros e Movimentos Judiciais*, preposta all'esecuzione delle azioni inerenti alla collocazione, al dislocamento, all'aggiornamento costante dei registri «dos juizes dos tribunais judiciais» e all'elaborazione degli stipendi della «Magistratura Judicial de 1ª Instância». La *Direção de Serviços Administrativos e Financeiros*, che svolge funzioni di carattere amministrativo e finanziario, gestisce il trattamento finanziario del personale del CSM. Alla *Divisão de Documentação e Informação Jurídica* è assegnata la gestione del sistema informatico e delle banche dati, nonché della biblioteca e dell'archivio del CSM. Il *Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros* fornisce supporto ai membri del CSM e si occupa della realizzazione di studi ed elaborazione di pareri relativi al funzionamento dei tribunali. Cfr. art. 10 *Lei* n. 36/2007.

<sup>56</sup> Cfr. art. 153 *Estatuto dos Magistrados Judiciais*.

<sup>57</sup> Cfr. art. 8 *Lei* n. 36/2007 e art. 153 *Estatuto dos Magistrados Judiciais*.

CSM e ha la facoltà di richiedere ai tribunali o qualsiasi ente – pubblico o privato – tutte le informazioni necessarie «ao funcionamento dos serviços»<sup>58</sup>.

#### 4. Brevi considerazioni conclusive.

L'indipendenza del giudiziario – intimamente connessa al principio della separazione dei poteri – si estrinseca nel Portogallo post-rivoluzionario nella creazione, o più esattamente, nella ridefinizione della natura dell'organo di autogoverno del potere giudiziario.

Le novità e le trasformazioni di carattere politico e istituzionale che investono il Paese a partire dal 1974 trovano nell'individuazione di un'istituzione indipendente esplicante funzioni legate alla nomina, promozione e alla disciplina dei giudici il più efficace baluardo a tutela dell'indipendenza del giudiziario, nelle varie dimensioni che essa assume<sup>59</sup>.

Il percorso evolutivo che ha portato il *Conselho Superior da Magistratura* portoghese ad assumere l'attuale configurazione lascia emergere la volontà del Costituente e del legislatore di muovere, con convinzione, nella direzione di assicurare al potere giudiziario un'efficace ed effettiva indipendenza, perfezionata e ampliata grazie agli interventi di revisione costituzionale e normativi richiamati nelle pagine che precedono. Appare, per altro, opportuno segnalare la trasversalità – sotto il profilo politico – della vicenda evolutiva del CSM: il percorso di riforma che ha interessato il *Conselho* ha infatti coinvolto maggioranze parlamentari sia di centro-sinistra che di centro-destra, facendo emergere una convergenza delle diverse anime politiche verso l'intento di garantire il funzionamento dell'organo nella sua indipendenza.

In netta contrapposizione con la parentesi autoritaria vissuta – e mosso dalla necessità di una urgente riforma strutturale dell'organizzazione giudiziaria che rappresentasse una netta rottura con l'«arquitetura judicial» precedente al '74 – il legislatore portoghese sembra avere ben chiare le “soluzioni” da evitare: un *Conselho* legato alla nomina diretta o indiretta da parte del Presidente della Repubblica o del Governo avrebbe minato il principio di separazione dei poteri e l'indipendenza dei giudici; allo stesso tempo, la composizione con membri di esclusiva derivazione parlamentare presentava un elevato rischio di *partidarização*. Del pari, neanche l'opzione di un organo composto da soli membri eletti dai giudici stessi risultava esente da rischi, legati in special modo alla

---

<sup>58</sup> Cfr. art. 9 *Lei* n. 36/2007, art. 17 *Regulamento interno do Conselho Superior da Magistratura*, art. 155 *Estatuto dos Magistrdos Judiciais*.

<sup>59</sup> *Coletiva* – nella misura in cui si intende l'indipendenza dei tribunali da ogni altro potere e nella propria organizzazione – e *individual*, riferita al singolo giudice, che deve poter svolgere la propria funzione senza ingerenze esterne. Ma anche *externa* e *interna*: nella sua dimensione esterna, l'indipendenza implica che i tribunali siano sollevati da ogni forma di responsabilità politica nei riguardi degli altri poteri statali; l'*indipendência interna* inerisce all'indipendenza dei giudizi all'interno del “sistema” nel quale sono calati, implica che l'unica forma di controllo sulle decisioni assunte dal giudice sia il ricorso giurisdizionale e richiede l'aderenza dei processi a criteri oggettivi prestabiliti; in proposito cfr. R. Mereidos, M.J. Fernandes, *Artigo 203*, in J. Miranda, R. Medeiros, *Constituição Portuguesa Anotada*, cit., 33 ss.

possibile corporativizzazione del *Conselho*, con conseguenze negative sull'indipendenza stessa dei giudici.

Di qui la definizione di un modello risultato nel complesso valido, segnato da un percorso evolutivo che – in contro tendenza rispetto ad altri ordinamenti europei – si è mostrato impermeabile a controversie di natura politica o costituzionale, come testimonia anche la scarsa attenzione che la giurisprudenza costituzionale ha rivolto al *Conselho Superior da Magistratura*<sup>60</sup>. Il modello tratteggiato dal legislatore portoghese vede – accanto ai membri togati – la presenza di una maggioranza di componenti eletti da «órgão de soberania diretamente eleitos», ossia l'*Assembleia da República* e il *Presidente da República*, contribuendo in tal modo ad accentuare la legittimazione democratica dell'organo posto al vertice della magistratura portoghese<sup>61</sup>. Una siffatta soluzione favorisce il «diálogo» e la «convergência entre as várias legitimidades que compõem o CSM» e non solo contribuisce ad allontanare «o risco de derivas corporativas», ma anche e soprattutto sembra aver acquietato in maniera non fugace la questione della caratterizzazione strutturale dell'organo di autogoverno della magistratura nella misura in cui detto modello cui si è pervenuti per riforme successive, come è stato efficacemente osservato, autorizza a «pensar na estabilidade, dada a garantia da experiência acrescida e a consequente eficácia no desempenho das suas atribuições»<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Le pronunce del *Tribunal Constitucional* hanno interessato il *Conselho Superior da Magistratura* in maniera per lo più marginale in *obiter dicta*. In tal senso, si vedano, tra gli altri, gli *Acórdãos* nn. 457/93, 59/95, 382/2007, 57/2011, 560/2011, 25/2012, 403/2015.

<sup>61</sup> J.J. Gomes Canotilho, V. Moreira, *Artigo 218*, in *Constituição da República Portuguesa Anotada*, vol. II, Coimbra, 2010, 596.

<sup>62</sup> Così A. Henriques Gaspar, intervento alla conferenza “*O Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Nacional de Justiça: as experiências comparadas de Portugal e Brasil na organização das magistraturas*”, 2018, consultabile in internet al seguente indirizzo [www.stj.pt/?p=4900](http://www.stj.pt/?p=4900).